



Verbale di assemblea straordinaria dei soci

Il 13 settembre 2022 alle ore 19 in Sassuolo nella palestra dell'associazione Kinetika asd aps, in via Cavallotti 140, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. modifiche da apportare allo statuto sociale in base alle richieste avanzate dall'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore;
2. informazioni varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Gabriele Bassanetti, che chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra Franca Bonetti .

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 22 e regolarmente rappresentati n. 42 soci e così complessivamente n. 64 soci, come risulta dal registro presenze depositato in sede.

L'Assemblea è pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare, trattandosi di assemblea in seconda convocazione indetta come assemblea straordinaria ma con il quorum dell'assemblea ordinaria in quanto diretta ad adeguare lo statuto a disposizioni che l'Ufficio del RUNTS ha qualificato come inderogabili ai fini dell'iscrizione nel predetto registro, ai sensi dell'articolo 101 del Decreto Legislativo 117/2017 come riformato da ultimo dall'articolo 66, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Alla prima adunanza, convocata il 12/9/2022, erano presenti solo 10 soci.



Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente informa che il citato Ufficio del RUNTS ha comunicato all'associazione la necessità di apportare le seguenti modifiche alla luce dell'interpretazione offerta dal Ministero del Lavoro alle disposizioni del Codice del terzo settore:

- art 20 dopo aver previsto che Il consiglio direttivo nel caso di decadenza di uno o più dei suoi componenti può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, stabilisce che *"nell'impossibilità di attuare detta modalità, il consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica"*. La previsione statutaria configura un'ipotesi di cd. cooptazione non ammissibile per le associazioni del terzo settore in cui *"l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata alla tipologia di tali enti"*. Di conseguenza non è conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria che preveda, anche se subordinatamente al subingresso dei non eletti in ordine di preferenza, il ricorso alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti. (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali decreto n. 18244 del 30 novembre 2021).

Si propone pertanto di modificare la versione attuale dell'articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.



Con la seguente formulazione

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio resta in carica con i consiglieri rimasti fino alla prima assemblea utile che provvederà a reintegrare i componenti l'organo collegiale a meno che il numero di componenti rimasti non sia inferiore a tre o a meno che decada oltre la metà dei membri del Consiglio: in questi casi deve essere convocata l'Assemblea elettiva che, nella seconda ipotesi deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

- art 17 prevede che “Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti”. Per modificare lo Statuto devono essere previsti dei quorum costitutivi (ossia numero di soci presenti) e deliberativi (ossia numero di soci che votano la proposta) rafforzati rispetto a quelli richiesti nelle assemblee ordinarie. L'ammissibilità di una previsione statutaria che consente di modificare lo statuto in assenza di un quorum costitutivo rafforzato è stata espressamente esclusa dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali anche nelle convocazioni successive alla seconda, persino alla quarta. “Tale soluzione”, si legge nella nota n. 6214 del 9/07/2020 del Ministero, “non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della



maggioranza degli assenti..... Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice dell'impossibilità di funzionamento dell'associazione a fronte della quale il giudice potrebbe essere chiamato ad accertare l'eventuale concretizzarsi di una causa di estinzione della stessa". È necessario modificare la previsione statutaria in modo conforme o eliminarla.

Si propone pertanto di modificare la versione attuale dell'articolo 17

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere assunte in Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata dall'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti.

Con la seguente formulazione



La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere assunte in Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie, operazioni di fusione, scissione e trasformazione, deve essere adottata dall'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, le delibere sono adottate con la partecipazione di almeno la metà dei soci, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Viene quindi data lettura del testo integrale dello statuto, che si allega al presente verbale come sua parte integrante sotto la lettera A), in cui sono state inserite le citate variazioni. L'assemblea, all'unanimità, conferma di voler adottare tale formulazione di statuto.

Il Presidente ricorda che:

- 1) lo statuto così riformulato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate unitamente al presente verbale. La registrazione avviene in regime di esenzione da imposta di bollo, ex art. 82 del Dlgs 117/2017, trattandosi di associazione di promozione sociale iscritta nel relativo registro giusto provvedimento della Provincia di Modena n. 88 del 19/05/2014, ed in regime di esenzione dall'imposta di registro, sempre ai sensi del citato art. 82;
- 2) a seguito della registrazione verbale e nuovo statuto allegato devono essere trasmessi all'Ufficio del registro nazionale del terzo settore entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta dell'Ufficio del registro, avvenuta in data 2 agosto. Il termine di 60 giorni ha subito

la sospensiva fino al 15 di settembre giusto legge di conversione del Decreto semplificazioni 2022;

- 3) è parimenti necessario trasmettere la nuova versione di statuto agli Enti a cui aderisce la polisportiva anche ai fini dell'aggiornamento dei dati nel nuovo Registro delle attività sportive.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara tolta la seduta.

Sassuolo, 13 settembre 2022

IL SEGRETARIO

Bonetti Franco

IL PRESIDENTE

Paul

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA

UT Modena - Sportello di Fiorenze Modenese

Registrato il - 5 OTT. 2022

al n. 5318 Att. P. n. 3

n. UNO all. n. 1

Il funzionario(*)

 su delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
Massimo Malfitano





Allegato A) al Verbale dell'Assemblea straordinaria di "Kinetika APS – ASD"

ALLEGATO A)

STATUTO DELLA

"KINETIKA" ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE"

TITOLO I

Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Sassuolo, via Silvio Pellico n° 93, un'associazione che assume la denominazione "Kinetika Associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale", in breve "Kinetika ASD - APS".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali intesi come finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, operando per i soci, relativi famigliari e terzi.

Articolo 3

L'associazione si propone di promuovere e sviluppare:

- a) attività sportive dilettantistiche, in particolare la disciplina della ginnastica per la salute ed eventualmente anche altre discipline attraverso l'attività didattica e, se nell'interesse manifestato dei soci, la partecipazione anche ad attività competitive od agonistiche, gestendo impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- b) attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa, con particolare ma non esclusivo riferimento ad iniziative finalizzate all'acquisizione di sani stili di vita;

anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche, ivi incluse le Università, enti senza scopo di lucro ed Enti del Terzo Settore in un'ottica anche di coprogrammazione e coprogettazione, per la promozione delle attività di interesse generale anche non espressamente indicate in statuto quando ad esse complementari e strumentali.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni di Promozione Sociale e altri Enti del Terzo settore nonché organizzazioni non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale aderenti.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere gli scopi associativi, di impegnarsi a realizzarsi e di impegnarsi ad attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti associativi e alle delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il Consiglio Direttivo provvederà a comunicarlo all'interessato e ad aggiornare il Libro soci. In ogni caso è esclusa qualsiasi forma di discriminazione, sia nell'accesso all'associazione che nella gestione del rapporto associativo, così come è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La delibera di eventuale rigetto della domanda di ammissione, debitamente motivata, dovrà essere trasmessa al socio perché possa essere presentato ricorso alla prima Assemblea utile.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto, a decorrere dall'ammissione a socio:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;

- ad accedere ai Libri sociali facendone richiesta, anche verbale, ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo;
- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative nei limiti delle proprie attitudini, competenze e disponibilità di tempo, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'apporto gratuito dei soci.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota potrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al relativo versamento;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- d) che, in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.



Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali nei limiti dell'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.



Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento essendo destinato al perseguimento dei fini di natura civica, solidaristica e di utilità sociale perseguiti dall'associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo, qualora eletto.

Assemblee

Articolo 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria:



- a) approva il bilancio di esercizio redatto secondo il criterio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di ricavi;
- b) approva la relazione sulle attività svolte;
- c) approva il bilancio sociale, qualora l'associazione sia chiamata a redigerlo o qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuno redigerlo;
- d) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dell'Organo di controllo, secondo il principio di libera eleggibilità, così come procede alla revoca del mandato elettivo e all'eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva gli eventuali regolamenti, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può prevedere la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quanto volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17



La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere assunte in Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie, operazioni di fusione, scissione e trasformazione, deve essere adottata dall'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, le delibere sono adottate con la partecipazione di almeno la metà dei soci, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e conferisce le funzioni di Segretario e di Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) deliberare in merito all'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati;
- c) redigere il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio, redatto secondo il criterio di cassa o di competenza a seconda del volume dei ricavi. All'interno della relazione di missione o

nota integrativa, il Consiglio Direttivo avrà cura di indicare, nel caso di esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale, la relativa natura secondaria e strumentale ed il rispetto dei parametri di Legge per il relativo esercizio;

- d) redigere eventualmente il bilancio sociale;
- e) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- g) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- j) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio resta in carica con i consiglieri rimasti fino alla prima assemblea utile che provvederà a reintegrare i componenti l'organo collegiale a meno che il numero di componenti rimasti non sia inferiore a tre o a meno che decada oltre la metà dei membri del Consiglio: in questi casi deve essere convocata l'Assemblea elettiva che, nella seconda ipotesi deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 15 (quindici) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22

L'Organo di controllo può essere eletto dall'Assemblea quando ne ravvisi l'opportunità o nei casi in cui ricorra l'obbligo di Legge.



L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs 231/2001;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita, al superamento dei limiti di Legge, la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promosse, e, nel caso in cui sia approvato il bilancio sociale, verifica che sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Nel caso in cui l'Organo di controllo non sia obbligatorio, l'Assemblea dei soci nel conferire il mandato può limitare anche le funzioni dell'organismo rispetto a quelle sopra citate.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria nel corso della quale sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a enti del Terzo Settore per fini sportivi, acquisito il parere dell'Autorità preposta.

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Segretario

Bocchetti Franco



Il Presidente

[Signature]